

1673-1700 La Grande Lite (prima parte)

© 2012 Roberto Vergara Caffarelli

1. La lite per i fedecommissi.

Siamo nella seconda metà del '600: vi sono a Roma due distinte famiglie Caffarelli, che provengono rispettivamente da Ascanio (+ 1575) e da Prospero¹ (+ 1579), figli di Giovan Pietro Seniore (+ 1564), nipoti di Nicolò e pronipoti di Antonio Seniore (+ 1476), l'avvocato concistoriale. Da Ascanio e da Prospero procedono rispettivamente il primo e il quarto ramo Caffarelli, secondo la classificazione genealogica in quattro rami fatta da Pasquale Adinolfi² e adottata anche da Filippo Caffarelli³. Per completezza ricordo che il secondo ramo è quello che ha avuto origine con Pietro, fratello di Antonio Seniore, e che si è estinto con Scipione Caffarelli (+1633), che divenne il Cardinal Borghese per volontà di suo zio, Paolo V. Il terzo ramo ha avuto origine con Bernardino, l'altro figlio di Antonio Seniore, e si estinto con Mario (+ 1623).

L'argomento di queste pagine è la lite che nacque nel 1672 tra Gaspare (+ 1676), nipote di Ascanio e Pietro (+ 1690), nipote di Prospero. La lite durò quasi settant'anni, durante i quali si ebbero ben cinquantatre sentenze della Sacra Rota Romana: la prima porta la data del 27 gennaio 1673 e l'ultima quella del 4 aprile 1736. Finalmente nel 1739 le due famiglie arrivarono a una composizione, sottoscrivendo un *Atto di Concordia* davanti al notaio, dove riconobbero di essere «uno stesso sangue, ceppo e famiglia».

È opportuno dire subito qualcosa dei due contendenti, cugini primi. Gaspare, Duca di Assergi⁴ e Marchese di Turano⁵, aveva sposato Angelica Monaldeschi, dalla quale aveva avuto sedici figli, cinque maschi e undici femmine.

Pietro aveva preso in moglie Lorenza Gaetani di Laurenzana, dalla quale aveva avuto un'unica figlia, Anna⁶ (+ 1693), che contro la volontà del padre aveva sposato giovanissima (1660) il nobile

¹ - MARIA LUISA CARLINO, *Gli Statuta Almae Urbis. Il diritto municipale a Roma nella seconda metà del XVI secolo*, p. 72, nota (60): «Il S.r Prospero Caffarelli si sotterrò in chiesa nostra addì 27 di dicembre 1579, nella sua sepoltura, nella cappella loro di S.to Antonino. [...] Archivio Storico del Vicariato di Roma, S. Maria sopra Minerva, Morti I, 116v.»

² - PASQUALE ADINOLFI, *La Via Sacra o del Papa. Tra il Cerchio di Alessandro ed il Teatro di Pompeo. Quinto saggio della Topografia di Roma nell'Età di Mezzo*, Roma 1865, pp. 153-166. Ho inserito il suo scritto in questo sito alla pagina: <http://www.vergaracaffarelli.it/styled-2/files/-genealogia-della-famiglia-caffarelli-secoli-xiv-xviii-.pdf>

³ - FILIPPO CAFFARELLI, *I Caffarelli*, Roma 1958.

⁴ - FILIPPO CAFFARELLI, *I Caffarelli*, cit., p. 61: «Giovan Pietro Juniore fu il primo a possedere il feudo di Assergi col titolo di barone, elevato poi a quello di duca per concessione di Filippo IV nel 1658 a favore di Gaspare, suo figlio.» Più avanti, a p. 89: «Gaspare portò il titolo di marchese di Torano, ereditato dal padre, e soltanto nel 1658 – alla morte di Ascanio-Maria [che era il primogenito] senza discendenza – ricevè dal re Filippo IV di Spagna il titolo di duca di Assergi, riconosciuto alla famiglia quale appannaggio e predicato del ramo primogeniale.»

⁵ - FILIPPO CAFFARELLI, *I Caffarelli*, cit., p. 41: «I migliorati rapporti con i Colonna permisero a Giovan Pietro di aggiungere ai feudi di Abruzzo, ereditati da suo padre Nicolò, la baronia di Turano (1520) data da Fabrizio Colonna in retrocessione di Riofreddo, e che Giovan Pietro trasmise al figlio Ascanio (+ 1575) col titolo marchionale.» Turano è in provincia di Rieti. Il titolo in realtà è stato concesso intorno al 1608

⁶ - Ho scritto di lei alla pagina: http://www.vergaracaffarelli.it/styled-2/files/1644-1693_anna_caffarelli.pdf

napoletano Antonio Minutillo (+ 1700), suo secondo cugino. Antonio nel 1688 ottenne da Carlo II di Spagna il titolo di Marchese di Comignano. Pietro Caffarelli⁷, che fu per tre volte caporione di S. Eustachio (1630, 1646, 1649) e per quattro volte conservatore di Roma (1648, 1671, 1677, 1684) e morì ultranovantenne il 5 gennaio 1690, è stato colui che ha dato inizio alla disputa, ricorrendo nel 1673 al tribunale della Sacra Rota Romana contro suo cugino Gaspare, perché il Duca si andava vantando di aver diritto con la morte di Pietro a succedere nei suoi beni, in ragione di antichi testamenti.

La controversia riguardava l'ordine di successione stabilito in quattro fedecommissi che, secondo Gaspare vincolavano, in un modo o nell'altro, i beni di Pietro a una primogenitura maschile: due erano quelli ordinati da Prospero Seniore, detto il Vescovo di Ascoli (+ 1500), e da Giovan Pietro Seniore (+ 1563), avo comune dei due litiganti; gli altri due erano stati disposti da Prospero Iunior⁸ (+ 1580) e da Alessandro, rispettivamente nonno e padre di Pietro.


Per districarsi nell'intrico delle parentele sarà utile dare uno sguardo a quella parte dell'albero genealogico di Casa Caffarelli che, partendo da Antonio Seniore, prosegue con Niccolò e Giovan Pietro e poi si ramifica con Ascanio che ha il numero 24 e con Prospero Iunior che ha il numero 30.

Arbore di casa Caffarelli, cioè della casa del Sig.^{ro} Duca Caffarelli, della casa del Sig.^{ro} Pietro Caffarelli, e della casa del S.^{ro} Massimiliano Caffarelli, la quale già morì del Sig.^{ro} Mario suo figlio seguita l'Anno 1632. s'estinse, e la Rota per sette decisioni conformi avanti Mons.^{re} Buccabella, Mons.^{re} Cerro, e Mons.^{re} Peusinger. dichiarò esser purificato il fideic.^o di Belardino Iunior sotto il 1.^o febbraio 1560, il qual Belardino era figlio d'Annio Nipote, et Herede del Vesc.^o d'Ascoli già morto.

L'Arbore comincia d'Annio Caffarelli Seniore, perche lui fu il 1.^o acquirente dell'usufrutto d'Aradia, cioè S.^{ta} Lorenza, Campo del Reo Casa Lazzara Carroccero, Tufelli, Valle Latina, La Salzara, e la 1.^a parte dell'altra metà, che fu già dose, et altre ragioni dotate di Ludovica Colonna sua 2.^a moglie; Il med.^o acquistò molti altri Casali, Case, Vignadi Prati, et altro, così si lascia di parlare degli Auci, et Ascendenti di Annio, non essendoci avanti di lui ombre di fideicom.^o

⁷ - FRANCESCO PETRUCCI, FERDINAND VOET (1639-1689) detto Ferdinando de' Ritratti, Roma 2005, p XXVI. Per la data esatta della morte di Pietro, l'arch. Petrucci ha consultato l'Archivio del Vicariato di Roma, Morti S. Maria in Monterone, 1636/1719, f. 132r.

⁸ - Nelle carte processuali è sempre chiamato Prospero Iunior per distinguerlo dal Vescovo di Ascoli.



Il fedecommesso di Prospero Seniore (+1500)

Nella prima causa di quella lunga serie i giudici rotali esaminarono il più antico dei fedecommissi, quello di Prospero Seniore, e il giudice ponente, l'uditore Girolamo Priolo⁹, riportò la decisione dei suoi colleghi a favore del Duca Gaspare. Il testamento del Vescovo di Ascoli, infatti, era stato fatto a favore dei nipoti e dei loro discendenti maschi e i due litiganti discendevano entrambi da Giovan Pietro Seniore loro comune bisavolo¹⁰. La sostituzione delle femmine e, in mancanza di loro, dei "luoghi pii" era prevista solamente dopo che si fossero estinte tutte le linee dei discendenti maschi di tutti i suoi eredi.

Era così dichiarata la purificazione del fedecommesso in favore del cugino Gaspare dopo la morte di Pietro, perché non vi erano altri concorrenti maschi della stessa famiglia che insieme al Duca aspirassero alla successione. Nella sentenza furono respinte, tra l'altro, le obiezioni degli avvocati di

⁹ - GIUSEPPE SACRIPANTE, *Decisiones Sacrae Rotae Romanae è bo: me: R.P.D Hieronymo Priolo ...*, Roma 1681, pp. 643-645; *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*, Veneris 27 Ianuarii 1673.

¹⁰ - Si legge nella sentenza: «cum in praesenti casu, & expresse, & tacite interlinearis ista substitutio apparet ordinata: expresse inquam, quia in eventum obitus sine filiis masculis cuiusque descendentes ab haeredibus scriptis leguntur substituti descententes masculi aliorum haeredum, & post eos alii masculi de stirpe & familia de Caffarellis...»

Pietro, che erano ricorsi a una supposta prescrizione per le molteplici inosservanze del fedecommesso avvenute durante i trascorsi centosettanta anni.

Il Duca Gaspare si affrettò, ovviamente, a chiedere l'immissione nei beni del cugino, ma la sua pretesa fu bloccata da un'altra sentenza emanata a soli cinquanta giorni dalla prima e illustrata dallo stesso Mons. Priolo¹¹. Secondo questa sentenza mancava la prova che i beni posseduti da Pietro Caffarelli provenissero dall'eredità di Prospero Seniore¹²; anzi, le prove erano tutte contrarie.

I beni immobili di maggior valore di Pietro e di sua figlia Anna erano essenzialmente quattro: il Casale della Caffarella (60,1 rubbia pari a circa 111 ettari), il Casale di S. Lorenzo (404 rubbia¹³ pari a circa 747 ettari), il palazzo di via del Sudario, e il palazzo di via della Valle. Furono esaminati tutti e fu escluso che fossero appartenuti a Prospero Seniore e che fossero giunti come sua eredità a Pietro.

In particolare, per il Casale di S. Lorenzo, nel tenimento di Ardea, risultava che prima e dopo la morte del Vescovo di Ascoli, il Casale era stato dato in affitto da Fabrizio Colonna e dai suoi successori e quindi non poteva essere stato del Caffarelli. Ma su questo Casale si ritornerà con maggiori dettagli nelle successive sentenze.

Quanto ai Palazzi posseduti da Pietro vicino alla Chiesa di S. Andrea della Valle, la pretesione del Duca si basava su asserzioni non certe, talché nessuno dei due poté essere identificato con certezza come quello posseduto dal Vescovo di Ascoli¹⁴.

Un mese dopo uscì un altro giudizio¹⁵, di cui è ancora relatore Girolamo Priolo, questa volta sul fedecommesso di Giovan Pietro Seniore. I giudici riconobbero anche in questo caso il diritto del Duca Gaspare a succedere nei beni legati dal fedecommesso, che escludeva del tutto la successione femminile, prevedendo persino l'adozione di un estraneo, in caso di estinzione della linea maschile, purché assumesse il cognome e le armi Caffarelli «acciò sempre fin che Dio vorrà sia la nostra casa viva»¹⁶. Ma, come nella prima sentenza, non fu discusso se esisteva qualche relazione tra il fedecommesso di Giovan Pietro e i beni di suo pronipote Pietro. Ma le sentenze che riguardano il fedecommesso di Giovan Pietro Seniore saranno discusse separatamente in un prossimo paragrafo.

La quarta sentenza discussa da Priolo¹⁷ fu sopra alcuni documenti portati dal Duca, che dimostravano la vendita «cum pacto redimendi & subinde libere» del Casale S. Lorenzo da parte dei Colonesi ad Antonio Caffarelli, padre di Prospero Seniore. Non si trovò nulla di così evidente da far cambiare il giudizio del tribunale, tuttavia quella vendita faceva presupporre che qualche diritto,

¹¹ - GIUSEPPE SACRIPANTE, cit., p. 665-668, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*, Veneris 17 Martii 1673.

¹² - Si tenga presente quanto scrive Roberto Zapperi nella biografia di Prospero Caffarelli per il *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol XVI, Roma 1973, pp. 251-254. : «Scarse notizie si posseggono invece sulla consistenza della sua dotazione patrimoniale che non doveva essere propriamente vistosa. Nel 1485 gli riuscì di ottenere l'annullamento del testamento del fratellastro, Bernardino, che evidentemente non gli era favorevole e nel 1491 ne poté dividere l'eredità con l'altro fratellastro, Nicola. Ma a ristrettezze finanziarie lascia pensare la richiesta rivolta il 7 febbraio 1500 al suo vicario in Ascoli per sopperire alle spese della cappella di famiglia che stava facendo costruire nella chiesa di S. Maria sopra Minerva. Gli furono inviati trecento scudi che servirono però a pagare le solenni esequie tributategli dai parenti con il concorso di numerosi alti dignitari pontifici.»

¹³ - Un rubbio = 1,848438 ettari.

¹⁴ - Si legge nel giudizio rotale: «Denique non probatur identitas respectu Palatij, seu domorum quas D. Petrus possidet prope Ecclesiam S. Andreae de Valle, quia totum fundamentum D. Ducis deducitur ex assertione testatoris emissa in testamento [...] Certius quia talis assertio non identificat huiusmodi Palatium, seu domos fuisse illas a testatore possessas, cum ex eodem testamento appareat, quod haec familia in eadem regione, & via diversas domos insimul coherentes possidebat, & propterea cum demonstrationes reddantur equivocae, & eque bene domibus testatorum, & aliis eius agnatorum convenire possint, non suffragantur D. Ducis nisi identifice, & demonstrationibus, quae aliis domibus convenire non possunt, ostendat, & digito demonstrat domum a fideicommittente relictam.»

¹⁵ - GIUSEPPE SACRIPANTE, cit., p. 673-675, *Romana Fideicommissi Io. Petris Senioris de Caffarellis*, Lunae 17 Aprilis 1673.

¹⁶ - Questo dice l'originale in latino: «... deficiente eius linea masculina substituerit hominem bene morigeratum qui nomen, & insignia domus Caffarellae gestaret ...»

¹⁷ - GIUSEPPE SACRIPANTE, cit., pp. 698, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*, Veneris 1 Decembris 1673.

diretto o indiretto, sul Casale lo avesse anche il Vescovo di Ascoli e quindi, tenuto conto delle nuove carte, «*resolutum fuit esse admittendas, & Dominum Petrum teneri illis respondere adhoc ut actor relevelur ab onere probandi, ad quem finem adinventae fuerunt positiones.*»

L'ultima sentenza¹⁸ di questo gruppo è interessante perché sono presentati per la prima volta gli argomenti che riguardano il *Tenimentum* di Ardea e i suoi Casali, che saranno utilizzati in tutte le successive sentenze a favore di Pietro e dei suoi successori. Ne riporto, traducendo¹⁹, la parte che mi sembra di maggior rilievo:

E non osta, anzi si ritorce contro perfettamente, il fatto che in seguito i Caffarelli recuperassero nella transazione dell'anno 1566 il Tenimento di Ardea, e così anche il Casale di S. Lorenzo e altri contenuti, avendo infatti i Colonesi preteso che il Tenimento doveva essere retro venduto e a questo effetto avevano depositato il prezzo, o in ogni caso che non poteva essere venduto per il fedecommesso di Papa Martino Quinto, sul quale fedecommesso è da vedere *in Romana, seu Tiburtina Castrorum, 1 Junii 1672 sub principio coram R.P.D. Rondinino*. Alla morte seguita di Ludovica Colonna (1482) [i Colonesi] ritornarono in possesso del Tenimento e lo tennero saldamente per un lunghissimo spazio di tempo, fin quando lo recuperarono i Caffarelli; ma poiché Marco Antonio Colonna pretendeva che suo padre fosse stato derubato senza ragione e di fatto, introdusse una lite contro i Caffarelli quali occupatori e detentori e per estinguerla fu necessario addivenire a una concordia il giorno 25 luglio 1566, ottenuto il beneplacito Apostolico: e se Fausto, Vescovo di Fondi, Ascanio, Prospero Juniore e Mario de' Caffarelli vollero [parola che non si legge] pacifici Signori e possessori del Tenimento, oltre alla rinuncia dei frutti per lungo tempo raccolti dall'altra parte, pagarono di loro 16 mila scudi a Marco Antonio, il quale viceversa cedette tutti i diritti che gli competevano e rinunciò a favore dei predetti Caffarelli e loro eredi e successori qualsivogliano; donde il Tenimento non poté essere acquistato dal fedecommesso di Prospero, del quale non vi è proprio menzione alcuna nella transazione, ma dai pattuenti, che non avevano alcun onere da recuperare, ma qualcosa da investire, e mediante un prezzo ingente pagato con il proprio denaro stipularono la transazione a favore dei propri eredi e successori qualsivoglia, come *in fortioribus terminis* di un acquisto fatto con denari estratti da cose ereditarie.

La conclusione fu che Pietro possedeva il Casale di S. Lorenzo non a titolo di eredità da Prospero Seniore, ma a titolo particolare per la transazione di suo nonno Prospero Juniore e degli zii Fausto e Ascanio con Marco Antonio Colonna del 1566.

Morto l'uditore Priolo, sul fedecommesso di Prospero Seniore ritornò l'anno seguente la Sacra Rota con l'uditore Bourlemont²⁰, negando nuovamente al Duca il diritto all'immissione nei beni di Pietro Caffarelli alla morte del cugino. Riporto, traducendo, una serie di argomenti che sono di qualche rilevanza storica, perché contribuiscono a far conoscere meglio i rapporti tra i Colonna e i Caffarelli a riguardo del tenimento di Ardea e del castello di Riofreddo. Inoltre servono a comprendere le successive sentenze della Sacra Rota sul fedecommesso di Prospero Seniore, Vescovo di Ascoli.

Non provò il Signor Duca che il Casale era in possesso dal fedecommittente [*Prospero Seniore*] nell'anno 1500, in cui morì, poiché non risulta il suo possesso in vita, da cui si possa dedurre una presunta continuazione fino alla morte, perché quand'anche il padre Antonio avesse acquistato da Giacomo Colonna e preso possesso di metà del Tenimento di Ardea, tuttavia questo possesso non poté continuare con suo figlio, perché era uscito dalla patria potestà a causa della sua dignità episcopale e quindi non era più erede del padre, a favore dei quali soltanto il presente statuto continua il possesso del defunto. [*Unde non erat amplius suus haeres Patri, ad quorum tantum favorem statutum praedictum continuat possessionem defuncti*].

¹⁸ - GIUSEPPE SACRIPANTE, cit., pp. 710-711, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*, Lunae 26 Februarii 1674.

¹⁹ - È sempre mia la traduzione degli estratti delle sentenze rotali, scritte in un latino che alle volte presentano qualche difficoltà per un dilettante come me.

²⁰ - *Sacrae Rotae Romanae Decisionum Recentiorum Partis XIX t. 2°*, 1673-1683, pp. 93-98: Louis d'Aglure de Bourlemont, Veneris 15 Martij 1675, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*. Dec. 452.

Non si può desumere l'effettivo possesso in vita del Vescovo dall'azione giudiziaria promossa dal medesimo e da altri figli di Antonio contro i Colonesi per molestie circa questo Tenimento, da loro introdotta nella Curia Capitolina davanti al Giudice dei Delitti²¹ [*Iudex Maleficiorum*], e dalla sentenza di costui dell'anno 1472, che dichiarava che erano illecite e ingiuste le molestie riferite dal Vescovo e dagli altri figli di Antonio possessori della sua metà e per questa ragione i Colonesi erano tenuti a astenersene, perché sopra questo Tenimento di Ardea già pendeva lite davanti al Vicecamerario in un giudizio civile tra Colonesi e Caffarelli. Quindi rimangono come tentate e nulle le cose portate in questo Giudizio criminale al quale non sarebbe stato possibile ricorrere in quanto pendeva un Giudizio civile tra le stesse persone e sopra lo stesso fatto, [citazioni], e detta sentenza non è riconosciuta come contumaciale e così piuttosto secondo contumacia che per verità.

Così non soccorre per lo stesso risultato la comunione dei conti tra i Caffarelli fatta nell'anno 1474, nella quale Bernardino dichiara che suo fratello Vescovo aveva erogato utilmente una certa quantità di denaro nelle liti per il Tenimento di Ardea e costituì se stesso suo debitore in proporzione, perché l'atto rimane equivoco, potendo stare insieme, che il Vescovo erogasse la riferita somma per detta lite e che per giunta non possedesse il Tenimento sul quale si giudicava o si sarebbe giudicata la lite, che perciò non prova il possesso.

E infine questo possesso non può essere dedotto dal Testamento, che nell'anno 1482 redasse Ludovica Colonna²², moglie di Antonio, perché in quello non è detto che il Vescovo possedesse il Tenimento di Ardea, ma in modo indefinito, che lo possedevano gli eredi di Antonio, e ammesso pure che di lui [*Antonio*] fosse erede anche il Vescovo, tuttavia poiché erano presenti altri eredi, ed è possibile che solo loro avessero il possesso, per questo motivo questa espressione indefinita non dimostra l'indispensabile possesso del Vescovo.

[...] Morta nell'anno 1482 Ludovica Colonna, moglie di Antonio, poiché i Colonesi, che dall'anno 1467 in forza del patto di riacquisto in qualunque momento (*pacto redimendi quodcumque*) avevano fatto istanza davanti al Camerario contro Antonio per la retrocessione del Tenimento, alla quale [*condizione*] a lui stesso presente e accettante era stato lasciato in testamento da Giacomo Colonna, e nella sua contumacia sebbene legittimamente citato, depositarono il prezzo secondo il decreto dello stesso Camerario; da queste istanza e deposito rimase costretto Antonio a fare la retrovendita così che era tenuto anche alla restituzione dei frutti decorrenti di lì in avanti.

[...] Dopo queste cose tornarono i Colonesi in possesso del Tenimento e vi rimasero per lo spazio di 50 o 60 anni e così anche al tempo della morte del Vescovo avvenuta nell'anno 1500, come si deduce dagli affitti fatti dai Colonesi sia prima che dopo la morte del Vescovo, i quali essendo confermati in questo fatto antichissimo, quantunque non siano provati effettuati mediante riscossione degli affitti, fin qui giustificano abbastanza il possesso dei locatori anche contro un terzo che non fa conoscere di essere stato lui in quel tempo il possessore [citazioni] ed escludono il possesso del Vescovo, che non poteva possedere totalmente con i Colonesi la stessa cosa nello stesso tempo [citazioni].

Certamente una conferma, anzi una prova ugualmente principale si ricava dal Documento di Comunicazione dei beni di Ludovica Colonna ordinato dal Vescovo ai figli di suo fratello Nicolò a favore dei coeredi e da loro fatto poco dopo la morte del vescovo nello stesso anno 1500 con la dichiarazione che Fabrizio Colonna aveva occupato e che teneva occupato il Tenimento di Ardea, detto *Sommario del Duca num. 10*, e per altre imprese fino all'anno 1566, nel quale i Caffarelli si accordarono con i Colonesi, detto *Sommario del Duca num. 12*.

[...] Non ha valore, che l'occupazione dei Colonesi sia stata di fatto nulla e ingiusta, mentre i Caffarelli furono liberati da detto patto di restituzione mediante ripetute vendite del Tenimento fatte ad Antonio dai Tutori²³ degli Orfani di Giacomo senza detto patto [citazione] perché tra la prima e la seconda vendita, per

²¹ - ANDREAS REHBERG (a cura di), *Il Liber Decretorum dello Scribasenato Pietro Rutili Regesti della più antica raccolta di verbali dei consigli comunali di Roma (1515-1526)*, p. 57: «Gli statuti cittadini del 1580 attribuirono allo *iudex maleficiorum* la giurisdizione capitolina, cui spettavano inoltre i casi criminali (*cognoscere de causis [...] criminalibus*). [...] Per lunga tradizione i romani erano esclusi dal ruolo di giudice della *Curia Capitolii*, occupato da forestieri. Il suo apparato consisteva comunque nel *primus* e nel *secundus collateralis*, nello *iudex maleficiorum* nonché nel *capitaneus appellationum*. I conservatori presentavano al papa i nomi di tre candidati per ogni ruolo estratti dalla *bussula*, composta da appositi *imbussulatores*, e il pontefice sceglieva il rispettivo giudice.»

²² - Nella successiva sentenza del 24 giugno è specificato che Ludovica Colonna era matrigna di Prospero Seniore: *Ludovicae Columnae eius novercae*.

²³ - Nella sentenza del 24 giugno 1676 Bourlemont scrive che fu il Cardinale Colonna, tutore delle figlie di Giacomo Colonna, a vendere ad Antonio senza patto di retrovendita, ma che certamente fece questo per ignoranza, non volendo

mezzo di una nuova e separata condizione, essendo stato Antonio costretto di nuovo alla retrovendita, detto *Sommario di Pietro n. 2*, non avevano potere i Tutori contro l'ordine espresso di retrovendere del Testatore, dicto *Summario Petri n. 1* [...] di togliere o rinunciare a questo considerevole diritto perpetuo di retrovendita con loro danno mediante una successiva vendita fatta senza detto patto.

[...] Ugualmente inconsistente e incongruo è sembrato la scappatoia, che nell'eredità del Vescovo fosse rimasto almeno il diritto di recuperare la Tenuta, e che a causa di ciò nell'interesse del fedecommesso se ne servirono i Caffarelli che, accordandosi con i Colonesi, avrebbero recuperato quella [Tenuta] a favore del fedecommesso, come se fosse stato sempre nei beni del Vescovo.

[...] Sia perché per le cose provate prima essendo valido il patto di riacquisto a favore dei Colonesi, e così il giusto e legittimo titolo, con il quale si comprarono in seguito la Tenuta, viene meno l'ingiusta occupazione, per rispetto alla quale soltanto poteva conservarsi tale Diritto nell'eredità del Vescovo, come rettamente riconobbe il Vescovo, il quale sebbene avesse dichiarato nel Testamento di descrivere tutti i suoi beni, e difatti avesse descritto anche quelli che sono di minimo valore, non fece parola alcuna di questa Tenuta e neanche del Diritto di recuperarla, detto *Sommario di risposta di Pietro numero 1*, come verosimilmente avrebbe fatto se avesse avuto Diritto in essa o per essa, e a questa verosimiglianza si presta molta attenzione in materia di prova.

Sia perché, sebbene i Caffarelli pretendano di aver recuperato la Tenuta prima della Transazione stipulata nell'anno 1566 a causa delle azioni possessorie esercitate per essa prima dell'anno 1546, tuttavia, oltre al fatto che queste azioni non furono fatte a causa dell'eredità del Vescovo, ma a nome proprio, detto *Sommario del Duca dal num. 13 fino a tutto il num. 18*, e fu senza valore la sentenza del Senatore, per la quale si pretende eseguito il recupero, tanto per la riferita causa pendente in Rota, e poi tanto lui quanto il Luogotenente furono ritenuti come sospetti.

[...] Le cose dette prime sono confermate dall'osservazione successiva alla predetta semplice acquisizione, perché i Casali di quel Tenimento furono divisi come liberi, venduti fuori della famiglia, e sopra di essi fu concessa immissione ai Creditori dei discendenti del predetto Antonio.

[...] Infatti su quel Casale indiviso di S. Lorenzo il Signor Duca impose nell'anno 1665 un Censo affermando mediante giuramento che lo possedeva come libero da qualsivoglia fedecommesso in forza della transazione intrapresa con i Colonesi in detto anno 1566 e questa confessione non appare fatta semplicemente per attirare il compratore del Censo, come asserivano i Rappresentanti per il Duca [citazioni] ma piuttosto per confermare l'on a propria dichiarazione giurata la verità del fatto risultante dal detto titolo di transazione, e di essa non si può dare una prova più grande.

[...] Ugualmente il Signor Duca per quel che riguarda del Palazzo, o casa, non ha provato l'identità, come era tenuto [citazioni], perché la descrizione fatta nel Testamento, qualunque cosa sia contro gli eredi e da loro aventi causa, non reintegra contro il Signor Pietro che, come dicemmo, non ha causa da colui che descrive [citazioni]. Senza alcun dubbio poiché non è stato verificato quale fu la casa di Felice e Lorenzo che è detta confinare con la casa del vescovo e neppure quale casa fa angolo nella via del Papa, mentre l'identità deve essere provata con confini certi [citazione] cosicché le descrizioni non siano equivoche, come nel presente caso, perché in una stessa regione e via questa famiglia possedeva in comune diverse case, che furono demolite per la costruzione della Chiesa di S. Andrea, ma sono così identificate, che non possono convenire ad altre case, ma alla sola casa del Vescovo fedecommittente.

L'uditore Bourlemont fu il relatore di altre tre sentenze: della prima, che ha la data del 24 gennaio 1676 e che non mi risulta pubblicata, non sono in grado di dire nulla; quanto alla seconda²⁴ mi limito a illustrare alcuni passi, perché gli argomenti ricalcano quelli della sentenza emessa l'anno precedente.

Il Duca Gaspare Caffarelli era morto da pochissimo e nella lite era subentrato il figlio Giovan Pietro e i suoi fratelli, che ottennero una nuova udienza; arrivati a sentenza, il risultato fu per loro negativo come il precedente. Alcuni dettagli però portano più luce all'insieme.

Giacomo Colonna aveva venduto il Tenimento di Ardea ad Antonio Caffarelli con il patto di retrovendita, per cui gli eredi chiesero di poter riacquistare il Tenimento, ma non furono accontentati. I Colonesi nel 1467 ricorsero al Tribunale del Vice Camerario e ottennero un decreto

ledere i diritti delle tre minori a lui affidate. Quando conobbe la verità, il Tutore chiese e ottenne da Antonio un nuovo patto di retrovendita.

²⁴ - GIUSEPPE URCEOLI, *Tractatus de Transactionibus*, Coloniae Allobrogum [Ginevra] 1701, pp. 113-115; *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*, Veneris 12 Iunii 1676.

contro Antonio, per cui depositarono il prezzo della Tenuta presso un Mercante a disposizione del Caffarelli, in modo da costringerlo a effettuare la retrovendita. Tutto ciò era riportato nel Sommario di D. Pietro del 26 novembre 1674. In seguito i Colonnese occuparono il Tenimento e lo tennero, dandolo in affitto. Nella sentenza sono riportate tutte le considerazioni della precedente, in maniera più chiara e con più particolari. Ho appreso così che Ludovica Colonna aveva fatto due testamenti²⁵, uno nel 1476 e l'altro nel 1482, poco prima di morire, e che in essi aveva dichiarato che il Tenimento era suo perché lo aveva ricevuto come dote.

Onde per diritto di proprietà permise a certi suoi legatari di prendere e vendere quella parte corrispondente a quei legati fatti, e di più al figlio Nicolò ed erede comandò sotto pena di caducità di recuperare i frutti risalenti a una grandissima somma che da detto Tenimento e da altri suoi beni parafernali²⁶ aveva percepito il marito e i suoi eredi.

Il testamento portava a escludere che i detti beni fossero appartenuti a Prospero Seniore, che non era figlio di Ludovica, bensì della prima moglie di Antonio, Rita Margana. Aggiungevano i Giudici:

E seppure una volta potessero essere stati nei suoi beni [*di Prospero Seniore*], verosimilmente provenivano da quella Proprietà, per cui Ludovica al tempo della morte di Antonio, suo marito, e Padre del fedecommittente era creditrice in una grandissima quantità di denaro per causa delle doti, di due Legati e del prezzo della Casa extradotale venduta dal marito e dei frutti riscossi da suo marito in grande quantità, come nel suo Testamento ...

C'è poi l'ultima sentenza sul fedecommesso di Prospero Seniore²⁷ curata da Bourlemont, da cui si traggono altre notizie interessanti. La prima riguarda il censo sopra il Casale di S. Lorenzo imposto dal Duca Gaspare a favore della Società della Santissima Annunziata la sua confessione per mezzo di giuramento

che il Casale era libero da qualunque fedecommesso perché lo possedeva come tale in virtù della detta transazione stipulata con i Colonnese, riportando giorno, mese, anno e notaio, *Sommario di Pietro del 14 gennaio 1675, numero 8*, la quale confessione senza dubbio, oltre alla presunzione di verità a causa di lui in quanto uomo nobile, rimane tale giustificata da detta Transazione dei Colonnese che vi è riportata, alla quale principalmente i Priori di detta Società stimarono di aver riguardo.

Le considerazioni più interessanti sono quelle che riguardano il Palazzo di via del Sudario, dove per la prima volta si fa il nome di Raffaello come autore del disegno architettonico:

Per quel che riguarda il Palazzo, o case, i Signori [*Giudici*] persistettero nella decisione, perché tanto il possesso del fedecommittente al tempo della sua morte, quanto l'identità non possono dirsi provate contro il Signor Pietro ...

[...] Per quel che riguarda particolarmente detta descrizione, essa non identifica le case delle quali il Testatore sarebbe stato in possesso al momento della sua morte, perché questa famiglia nella stessa regione e via indicate nella descrizione possiede da detto tempo varie case unite insieme, e in effetti alcune di queste dopo la morte del fedecommittente furono demolite per la costruzione nel corso dell'anno 1515 del

²⁵ - Giuseppe Presutti, *I Colonna di Riofreddo*, Archivio della R. Deputazione romana di storia patria, (A. LXI) N. S. vol. IV, p. 246 in nota: «"Testam magnif. Dominae Ludovicae de Columna filiae quondam Io. Andree et uxoris quond. Antonii de Caffarellis" Io Paul de Setonicis, not. - Archiv. Rom. di Stato protoc. 166, f. 163»

²⁶ - [Da Wikipedia]: «I beni parafernali sono beni di proprietà della moglie non costituiti in dote. Quella dei beni parafernali era una "proprietà tutelata", tipica delle donne sposate; il marito poteva gestire i beni, ma non poteva disporne in modo alcuno (venderli, cederli a qualsiasi titolo, etc...) senza il consenso della moglie; non diventavano mai di sua proprietà. La moglie, quando le era possibile testare, poteva inserirli nel testamento.»

²⁷ - GIUSEPPE URCEOLI, *Tractatus de Transactionibus*, Coloniae Allobrogum [*Ginevra*] 1701, pp. 115-118: *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*, Veneris 24 Iunii 1676.

Palazzo, mirabile Architettura di Raffaello di Urbino, sorto nella stessa regione e presso la stessa via, come [si vede] dalla Pianta, per cui la prova secondo questa descrizione rimane equivoca, potendo le designazioni precise espresse in essa adattarsi ugualmente bene ad altre case di altri antenati della stessa famiglia, e questa sola possibilità di una diversità è sufficiente a escludere l'identità [citazione] mentre viceversa il Signor Duca non dimostra - come è tenuto [a fare] - per dimostrazioni identificatrici le case appartenenti al fedecommittente, che non possano convenire ad altre [case] allora e oggi esistenti nella stessa regione e via ...

Venne fatto un sopralluogo, con l'intervento e dei Giudici, dei due Caffarelli e dei loro procuratori. Scrive l'uditore Bourlemont:

tuttavia il Signor Duca non poté stabilire con certezza nulla, sebbene io fossi andato insieme con i Reverendissimi Padri nel luogo della contestazione e con le parti oppponenti di persona e con i loro Procuratori avessimo considerato lo stato delle case, valutando piuttosto che le descrizioni enunciate nel Testamento non concordavano con le case controverse, perché il genere di prova per accesso è superiore e che si doveva restare fermi alla verità dopo di ciò conseguita [citazioni].

Tanto più che il Signor Pietro ha provato che la Casa di Giovanni Delfino²⁸ descritta nel Testamento, non era stata né posseduta dal fedecommittente al tempo della sua morte e neppure [era] dei suoi beni, approvando lo stesso Testatore la consegna della medesima fatta da suo Padre a Felice e ad altri Caffarelli in esecuzioni della volontà del Vescovo di Ancona²⁹ odierno *Sommario di Pietro num. 7*, e successivamente uno dei discendenti degli assegnatari, vendette come libera nell'anno 1568 ad Ascanio e Prospero pronipoti del fedecommittente, dai quali riconosce il Signor Pietro *detto Sommario numero 5* che non si sarebbe potuto fare, se fosse stata fedecommissaria.

L'ultima sentenza di Bourlemont è del 24 giugno e differisce solo per alcune parole da quella del 12 giugno. Dodici anni più tardi c'è un nuovo ricorso del duca Caffarelli e dei suoi fratelli³⁰ sempre per il fedecommesso di Prospero Seniore e il relatore della nuova sentenza³¹ è Mons. Marcello Rondinini³². L'eccezione presentata al tribunale consisteva in una questione procedurale: nella causa conclusa con la sentenza di Bourlemont non era stato citato uno dei figli del Duca Gaspare, l'abate Nicolò³³. Secondo lo Statuto di Roma³⁴ quando vi sono state due sentenze conformi non si può più ritornare sull'argomento, e di conseguenza l'eccezione non fu accolta, perché - è scritto - lo Statuto di Roma si applica anche ai sacerdoti (*clericos*) quando si tratta di noti Patrizi Romani. L'uditore Remondini ritorna sui vari argomenti già discussi. Intanto vediamo come i giudici hanno motivato il rigetto:

²⁸ - Ho trovato un Giovanni Delfino nato a Venezia nel 1545, vescovo di Vicenza nel 1603, creato cardinale nel 1604 che morì il 25 novembre 1622, ma i tempi non coincidono; qui forse si tratta di un suo antenato.

²⁹ - Filippo Caffarelli lo chiama Giovan-Luca ed era fratello di Antonio. Morì nel 1460.

³⁰ - Gaspare Caffarelli ebbe sedici figli, dei quali cinque maschi: Giovan-Pietro (+ 1694), Alessandro (+ 1709), Francesco (+ 1711), Ascanio, morto giovane, e Nicola.

³¹ - *Sacrae Rotae Romanae Decisiones Nuperrimae*, t. II, Roma 1751, pp. 168-171, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*, Veneris 30 Aprilis 1688.

³² - Marcello Rondinini, nobile romano, avvocato concistoriale, fu nel 1667 eletto Rettore dell'Università di Roma; nel 1681 aveva avuto la reggenza della Sacra Penitenzieria, che tenne fino alla sua morte, avvenuta il 25 ottobre 1689.

³³ - Nicolò Caffarelli era stato il testimone principale nel processo di santificazione del Beato Gaetano di Thiene, essendosi miracolosamente salvato nell'agosto del 1669 da una malattia mortale invocando il Santo. L'episodio è descritto da GIROLAMO VITALE, *Viaggio al cielo di S. Gaetano Thiene*, Roma 1671, pp. 298-321.

³⁴ - LEANDRO GALGANETTI, *Statuta Almae Urbis Romae auctoritate Gregorii PP. XIII a Senatu Populoq. Romano edita et reformata. Cum glossis*, Roma 1601, pp. 410-418: «A Sententia lata per Iudicem de appellatione, seu de reductione ad arbitrium boni viri cognoscentem, nullus audiatur appellans, nisi quatenus ea sententia esset infirmatoria primae sententiae diffinitivae, seu vim diffinitivae habentis [...] Declarantes quod omnino in nulla causa seu casu, secundo liceat provocare; sed duae conformes sententiae habeant vim trium, & rem faciant iudicatam.»

La conformità delle sentenze non si discute. La validità risalta dagli atti e non sembra che sia stata impugnata a ragione per il fatto che Don Nicola, un altro dei Fratelli del Signor Duca, non era stato citato, eppure l'ultima Sentenza del Reverendissimo Bourlemont appare pronunziata contro tutti. Difatti essendo stata la causa difesa accanitamente dagli altri Fratelli in nome comune degli eredi del Duca Gaspare, loro Padre, contro cui fu emessa la prima Sentenza di Albergato di buona memoria, fatta collettivamente, per la qualità della lite e per la coabitazione di tutti i Signori Fratelli, si devono presupporre conoscenza, condivisione della difesa e mandato tacito tra gli stessi fratelli, cosicché, considerata la giustizia delle Sentenze, non si ha alcun motivo di nullità ...

Dalla lettura della sentenza si capisce meglio qualche altro particolare. Antonio, padre del Vescovo Prospero Seniore aveva acquistato metà del tenimento di Ardea, di cui faceva parte il Casale di S. Lorenzo, *ex legato* di Giacomo Colonna, che nel suo testamento aveva però riservato in perpetuo ai Colonna la facoltà di ricomprarlo e Antonio aveva riconosciuto questo diritto in varie convenzioni. In forza di questo *pactum redimendi* Giovanna Colonna, figlia maggiore di Giacomo Ranolfo³⁵, e suo marito Giovanni Colonna nel 1467 depositarono giudizialmente l'intera somma che Antonio aveva pagato il suo acquisto e ottennero un Decreto Camerario a loro favore. Il deposito operava come se la retrovendita fosse stata effettuata, cosicché i frutti del Tenimento erano del depositante dal giorno del versamento della somma, effettuato presso un Mercante a disposizione di Antonio Caffarelli, che però non volle restituire il Tenimento, con conseguente passaggio alle vie di fatto dei Colonesi che se lo ripresero a forza. Solo una lettura attenta dei testamenti di Giacomo e di Ludovica Colonna e soprattutto degli atti di vendita potrebbe però chiarire l'intrico giuridico, solo in parte discusso nelle sentenze rotali.

In questa sentenza dell'uditore Rondinini si accenna a un primo testamento³⁶ di Prospero Iuniore, il nonno di Pietro Caffarelli, datato 1574, dove stabilisce un proprio fedecommesso *cum gradibus & vocatione ab illo Proserpi Senioris omnino diversis* indicando tra i suoi beni liberi il Casale di S. Lorenzo. Esiste un suo successivo testamento, datato 25 dicembre 1580³⁷, di cui ho copia.

I Giudici riservarono al Duca e ai suoi fratelli Caffarelli la facoltà di agire per i diritti che avessero provato fossero rimasti nell'eredità di Prospero Seniore, rispetto ai quali non vollero che potesse essere arrecato danno da ciò che era portato prima.

Dopo dieci anni di assoluto silenzio i fratelli Caffarelli chiesero che fosse revocata la sentenza del 30 aprile 1688, di Rondanini ormai defunto. A lui era subentrato Monsignor Ciriaco Lancetta³⁸, decano della Sacra Rota, che sottopose al collegio giudicante il problema della immissione nei beni di Pietro Caffarelli, dopo la sua morte, e la risposta fu negativa con la formula: *standum esse in decisis* [cioè *si rimanga come si è già deciso*] Come sempre furono riprese in esame le prove portate a favore e contro e poche sono le novità riportate per suffragare la decisione.

A) Un lodo del 1470, che riguardava differenze sorte tra Pietro Millini³⁹ e Antonio Caffarelli relative a pascoli del Tenimento di Ardea, non fu ritenuto significativo in quanto non vi era indicato

³⁶ - Il suo testamento ultimo è del 25 dicembre 1580.

³⁷ La data del testamento di Prospero è di un anno posteriore alla data della tumulazione e occorre verificare quale delle due è la data esatta.

³⁸ - *Sacrae Rotae Romanae Decisiones Coram R.mo P. Domino Cyriaco Lancetta* Roma 1731, pp.133-138, *Romana Fideicommissi Proserpi Senioris de Caffarellis*, Lunae prima Junii 1699.

³⁹ - CAMILLO RE, *Statuti della Città di Roma*, Roma 1880, p. XXVIII: «Pietro Millini di nobile famiglia romana, fu giureconsulto insigne, decorato del titolo di conte palatino, conservatore, segretario perpetuo del popolo romano, e ambasciatore del medesimo a Pio II, oratore al Concilio di Basilea, preposto alle feste tradizionali di Roma in piazza agonale ed al monte testaccio. Di lui, morto in età assai provetta si conserva il sepolcro nella cappella di S. Niccola in S. Maria del Popolo colla seguente epigrafe: *Petro Millino iur con comiti palatino omnibus honoribus urbis ex ordine ac pluribus legationibus summa felicitate et sapientia functo Celsus et Marius pie parenti b. m. p. Hic patrie amicis nature ac superis que debuit ad extremum usq. persolvit . vix . ann . LXXVII . m . II . d . XXI . anno D . MCCCCLXXXIII XII . Kl . Aprilis moritur.*»

a quando risaliva la questione, per cui fu giudicato che quei debiti risalissero al periodo in cui Ardea fu in possesso di Antonio, cioè prima del suo recupero da parte dei Colonnese.

B) Fu ritenuto irrilevante il compromesso fatto da Bernardino Caffarelli nel 1476 in occasione dei danni nei pascoli del Tenimento di Ardea, perché anche in questo caso non era dichiarato il tempo in cui erano avvenuti detti danni, che potevano essere avvenuti prima del recupero dei Colonnese, quando i pascoli erano ancora in possesso di Antonio. Inoltre l'atto era stato sottoscritto solo da Bernardino, mentre gli eredi di Antonio erano tre: Prospero, Bernardino e Nicola, per cui il compromesso era di interesse solo di Bernardino e l'atto esclude il possesso e ad ogni modo è equivoco. In conclusione: non serve a provare il possesso fino alla morte di Prospero Seniore, avvenuta 24 anni dopo.

C) L'acquisto del Tenimento di Ardea fu così diviso: metà andò ai fratelli Fausto, Ascanio e Prospero e metà a Mario⁴⁰, per cui non si può dedurre da ciò nessun diritto a favore del fedecommesso.

D) Immediatamente dopo la transazione con i Colonnese dell'11 luglio 1566, Mario Caffarelli il 12 agosto vendette ai Serlupi con il consenso di Ascanio, Fausto e Prospero uno dei Casali della tenuta, e nell'atto dichiarò: *Quod dictum Casale fuit ipsius; & quod non est alicui fideicommissum adhuc non purificato; & in futurum forsitan purificando, aut alicui alteri vinculo subiectum.*

E) Nell'anno 1573 Massimiliano vendette la sua parte, cioè la nona parte dei Casali, o tenute dette *Il Quarto de Consorti*, sito nel territorio di Ardea, ripetendo la stessa dichiarazione di libertà, e la vendita fu fatta ad Ascanio e a Prospero, che avrebbero invece dovuto sapere se proveniva da un fedecommesso.

F) Prospero Iuniore nel suo testamento rogato nel 1580 dispose dei suoi casali come liberi.

G) La parte di Bernardino fu libera per i suoi creditori; i suoi parenti Caffarelli imposero un censo su queste tenute come libere per la transazione del 1566; Baldassarre dispose un fedecommesso nel suo testamento delle tenute come libere e in esecuzione di questa disposizione le possedette il Duca Giovan Pietro suo primogenito.

Lo stesso giorno della precedente fu emanata dal Lancetta una sentenza *super cauthela Angeli*⁴¹. Il provvedimento era stato richiesto dai figli dal Duca Alessandro Caffarelli (+1709), Baldassarre e Michelangelo, per impedire la vendita all'asta dei Casali di Ardea richiesta dai loro creditori, allegando la conservazione a causa di molteplici fedecommessi, ai quali sostenevano essere soggetti gli stessi beni. L'A.C.⁴² autorizzò la prosecuzione della causa col grado di appello. Nella causa fu ammesso Pietro Minutillo Caffarelli, per il suo interesse sopra i Casali e altri beni, di cui possedeva una metà libera dai fedecommessi invocati dai fratelli Caffarelli. A questo effetto ottenne la riunificazione dei procedimenti inizialmente affidati all'uditore Ursino di buona memoria, e alla sua morte all'uditore Alzetta, il quale sottopose ai giudici due questioni. La prima era se doveva essere mantenuta oppure no la sentenza del 30 aprile 1688 *coram Rondanino, quoad fideicommissum Prosperi Senioris de Caffarellis*, alla quale fu risposto: *standum esse in decisiois*. La seconda questione fu se era da eseguirsi il rescritto dell'A.C. sulla parte dei Beni di Prospero Seniore che spettavano ai

⁴⁰ - Mario Caffarelli appartiene al terzo ramo, quello che ha origine con Bernardino, fratello di Niccolò e figlio di Antonio Seniore. Bernardino era il suo trisavolo.

⁴¹ - *Sacrae Rotae Romanae Decisiones Coram R.mo P. Domino Cyriaco Lancetta cit.*, p. 138, *Super Cauthela Angeli*. Per il provvedimento giuridico si veda *Pratica della Curia Romana, che comprende la giurisdizione dei tribunali di Roma*, tomo I, Roma 1815, pp. 85-86: «Cautela d'Angelo, così detta perché insegnata da Angelo da Perugia [Angelo degli Ubaldi 1328-1407], è un rimedio che compete a quello, il quale patì ne' beni propri l'esecuzione d'un mandato rilasciato contro d'un altro, per ottenere la revoca dell'esecuzione medesima, e può allegarsi anche per titolo d'ipoteca dal Creditore Ipotecario, ed anche prima che si faccia l'esecuzione.

⁴² - NICOLA PICARDI, *Nell'ottantesimo anniversario della Giurisdizione Vaticana*, in *Studi in onore di Giovanni Giacobbe* (a cura di G. Dalla Torre), Giuffrè 2010, vol. I, p. 160: «Il Tribunale dell'Uditore di Camera, detto dell'A.C., acronimo per l'espressione latina, aveva giurisdizione civile, in primo grado, fra l'altro per le cause di valore superiore a 200 scudi (§ 317 del *Regolamento civile gregoriano*) o di valore indeterminato, e in secondo grado, per le cause giudicate in prima istanza dai giudici minori. Era anche previsto che tale tribunale giudicasse in terza, ed ultima istanza, le cause decise con sentenze difformi (§ 319).»

Caffarelli, alla quale fu risposto: *affirmative*. In definitiva, la risoluzione fu che la deliberazione su quella parte dei beni a favore di crediti accertati con pubblici documenti non poteva essere ritardata col pretesto del fedecommesso.

I figli del Duca, Baldassarre e Michelangelo, ricorsero contro le due sentenze del 1688 e del 1699 con le quali era stata negata l'immissione nel Casale di S. Lorenzo, ma la Sacra Rota⁴³ stabilì che le decisioni doveva essere mantenute, perché *rei judicatae*, secondo gli Statuti di Roma. Anche per questa sentenza mi limito a segnalare i fatti nuovi:

A) Giacomo Colonna nel suo testamento del 1459 aveva disposto la cessione del Tenimento di Ardea con la facoltà di riacquisto, ma i tutori⁴⁴ delle due figlie minori avevano rinunciato a questa facoltà avendo aumentato il prezzo pagato inizialmente da Antonio Caffarelli, che era di 5.000 fiorini, portandolo a 10.000 fiorini e 225 ducati d'oro, con il contratto rogato nel marzo 1461 (*Sommario dei Fratelli Caffarelli*), tuttavia Antonio Caffarelli aveva nel successivo mese di giugno di quell'anno promesso con atto pubblico che avrebbe rivenduto *quandocumque* la controversa Tenuta alle figlie minori di Giacomo Colonna (*Sommario del Marchese Minutillo*). Tuttavia con altro atto del 20 ottobre di quello stesso anno il R.P.D. Cesarini, uno dei tutori insieme al Cardinale Colonna, ratificò il primo atto stipulato dal Cardinale nel mese di marzo; e nulla è scritto a proposito di restituzione nell'atto del gennaio 1462, mentre si legge che il prezzo fu portato da 10.000 fiorini a 10.000 ugualmente (*itidem*) d'oro e da ducati 225 a 329, senza che fosse ricordata la promessa di Antonio di retrovendita.

B) Quando Giovanna Colonna, figlia di Giacomo, pretese di riacquistare Ardea, depositò il prezzo di 10.000 fiorini e 225 ducati d'oro, ma il prezzo pagato per la tenuta era stato di 10.000 scudi d'oro e ducati 399.

C) Non senza ragione Giovanna, figlia ed erede di Giacomo, rifiutò di pagare 10.000 scudi d'oro e offrì di pagare solamente il prezzo stipulato nel 1461, perché intese che i denari erano stati trasformati fino a quella somma per vantaggio di lui: questo rendeva infatti più difficile il recupero di quelle tenute. Non si poteva negare che era dubbio se detto aumento fosse dovuto dalle pupille. Occorreva verificare se realmente sussistevano i crediti di Antonio Caffarelli supposti nell'atto, e opportunamente poté essere depositata la quantità certa e approvata dalla donna, fino al momento in cui fosse chiarito ciò per dichiarazione del Giudice.

D) Il testamento di Prospero Seniore contiene l'elenco di tutti i beni, anche dei più comuni e minimi, come per esempio, quando assegna come legato una vigna in comune con il fratellastro Niccolò, lasciando ai suoi figli (sono le parole del testamento) il prodotto «di una salma⁴⁵ di mosto in comune tra noi sopra le terre dentro porta Castello. Ugualmente a Jacobella⁴⁶ la corresponsione ogni anno di una salma di vino, comune tra noi nella terre di S. Giuliano».

E) Il pagamento del tenimento di scudi 16.000 nella transazione con i Colonesi non fu fatto con denari ereditati, perché consta che Mario, uno dei quattro acquirenti, avesse venduto il Casale

⁴³ - *Sacrae Rotae Romanae Decisiones Coram R.mo P. Domino Cyriaco Lancetta cit.*, pp. 291-295, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*, Veneris, 10 Junii 1701.

⁴⁴ - GIUSEPPE PRESUTTI, *I Colonna di Riofreddo*, Archivio della R. Deputazione romana di Storia patria, 1938, Anno LXI n. 8, Vol. IV, pp.251-252: «Tutori delle figlie furono il Cardinale Prospero Colonna, il protonotaio Giorgio Cesarini e Antonio Caffarelli, i quali il 6 marzo 1461 fecero una convenzione con i creditori dell'eredità di Giacomo Ranulfo, che aveva lasciato parti del Tenimento di Ardea in pagamento dei suoi debiti».

⁴⁵ - Trovo in internet che nel Lazio la salma era l'unità di misura tipica utilizzata per il trasporto il cui peso approssimativo può essere considerato 115 chili. In Wikipedia: «Unità di misura di capacità per aridi, usata in Italia e particolarmente in Sicilia, dove la salma legale equivaleva a circa 275,089 litri, prima dell'adozione del sistema metrico decimale; anche, unità di misura di superficie equivalente a circa 17.462 m2, nonché unità di peso usata nel sec. 16° per determinare la portata utile di una nave, equivalente a tre cantari (cioè, in Sicilia, a circa 238 kg).»

⁴⁶ - Jacobella Capranica, moglie di Bernardino, fratello di Niccolò e figlio di Antonio Caffarelli. Bernardino è il capostipite del terzo ramo.

*Salzare*⁴⁷ acquistato con detta transazione, non solo per pagare la rata di 8.000 scudi che gli toccava, ma anche per estinguere molti altri debiti contratti in nome proprio. Nell'atto, che ebbe l'assenso dei cugini Fausto, Ascanio e Prospero, Mario promise che il Casale gli spettava libero e che non era soggetto a nessun fedecommesso purificato o da purificare, vincolando inoltre a favore del compratore (che furono i Serlupi) tutti i diritti in qualunque modo a sé spettanti contro Marco Antonio Colonna, nel caso in cui si contravvenisse a detta transazione. Da ciò emerge che se il Casale *Salzare* era libero e come tale fu alienato, allora erano della stessa natura gli altri di Santa Lorenza, perché tutti derivavano da una stessa fonte di transazione.

F) Nell'atto si legge che Mario contrasse come donatario di Bernardino. Il figlio Massimiliano, per estinguere i suoi debiti vendette nel 1575 agli altri fratelli Caffarelli la metà della nona parte dei controversi Casali, libera da qualsivoglia fedecommesso, dichiarando «*Liberum prout hodie possidentur; & eo modo quo possederunt antecessores dicti Maximiliani; & prout alii consortes alias partes possederunt, & possident*»

Le cause nel 1703 passano sotto il fiorentino Mons. Ansaldi⁴⁸, perché i Fratelli Caffarelli avevano impugnato le sentenze passate in giudicato (*Justitiam rei judicata*), e il Tribunale della Segnatura di Giustizia aveva incaricato l'Ansaldi di riprenderle con la clausola: *sine praejudicio rei judicatae, de Causis restitutionis in integrum*. Ma di queste sentenze scriverò nel prossimo articolo

2. Rinunciare al cognome Caffarelli per diventare Colonna di Riofreddo.

A questo punto credo che sia il caso di dare alcune informazioni sui rapporti tra Caffarelli e Colonna. Gli attriti tra le due Case riguardarono sia il Tenimento di Ardea che il feudo di Riofreddo.

Per seguire meglio i fatti occorre tornare indietro nel tempo, al 1432 quando⁴⁹

Antonio Colonna di Genazzano, condannato a risarcire 75.000 ducati e alla restituzione delle rocche pontificie, in accordo con i fratelli, vendette il 17 febbraio 1432 Frascati e Ardea per 51.000 fiorini ad Antonio Colonna di Riofreddo, schierato politicamente con il pontefice Eugenio IV. In questa vendita, effettuata nel timore che i due borghi fossero confiscati, erano inclusi i *castra diruta* di Fusignano, Verposa e Santa Lorenza insieme a numerosi altri castelli abbandonati, casali e quote di casali oltre a semplici pediche di terra. Per scongiurare l'alienazione dei loro beni i Colonna di Genazzano non potevano escogitare una soluzione migliore. Con la vendita del 1432, i possedimenti rimanevano infatti all'interno della vasta e ramificata compagine familiare e si poteva prevedere di recuperarli, almeno in parte, con una politica matrimoniale o per successione, come sarebbe puntualmente accaduto in seguito.

Quell'anno 1432 fu però fatale ad Antonio Colonna perché morì⁵⁰:

⁴⁷ - In data 8 aprile 1941 la Duchessa Maria Torlonia di Giulio in Sforza Cesarini contrasse un mutuo di 3.693.000 per Tor San Lorenzo e *Salzare* (Pomezia, Aprilia) che fu elevato a Lire 4.911.690 il 12 novembre 1942. Si veda in internet la pubblicazione: *Mutui per la bonifica agraria dell'agro romano e pontino (1905-1975)*, Inventario a cura di Nella Eramo.

⁴⁸ - *Sacrae Romanae Rotae Decisiones Coram R.P.D. nsaldo de Ansaldis*, Roma 1739, t. III, pp. 346-349, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*, Lunae 25 Iunii 1703. L'Ansaldi nacque a Firenze nel 1651 da una nobile famiglia di San Miniato; si laureò a Pisa e dopo aver esercitato l'avvocatura a Firenze, verso il 1678 andò a Roma presso lo studio del celebre giurista e poi cardinale G.B. De Luca. Nel 1696 divenne uditore della Sacra Rota, di cui fu il decano dal 1717. Morì nel 1719.

⁴⁹ - G. ALFANI - M. DI TULLIO - L. MOCARELLI (a cura di), *Storia economica e ambiente italiano* (ca. 1400 -1850); ORSOLA AMORE, *Tipologie ambientali e gestione delle risorse del Lazio. La "Marittima" nel lunghissimo periodo*, p. 242.

⁵⁰ G. ALFANI - M. DI TULLIO - L. MOCARELLI (a cura di), *Storia economica e ambiente italiano* (ca. 1400 -1850); ORSOLA AMORE, *Tipologie ambientali e gestione delle risorse del Lazio. La "Marittima" nel lunghissimo periodo*, p. 242

lasciando eredi i due figli Giovanni Andrea e Giacomo Ranolfo, con i quali si estinse la linea dei signori Colonna *domus rivifrigidi* (Presutti 1938, p. 241). Con i due baroni si configura subito una gravissima situazione debitoria che unita ad una discendenza unicamente femminile, per entrambi i fratelli, complica e, a tratti, rende inestricabile il quadro del possesso in Ardea durante questo periodo. A Giovanni Andrea, Giacomo Ranolfo e alle loro eredi si affiancarono gradualmente alcuni creditori che in soluzione dei prestiti concessi assunsero quote crescenti del *tenimentum castris*, fino a configurarsi come veri e propri *consortes*. Accanto a piccoli speculatori o personaggi di media estrazione emergono ed in seguito si sostituiscono alcuni dei più eminenti lignaggi dell'Urbe. Nella documentazione incontriamo i Caffarelli, i Leni (Ait, Vaquero Piñero 2000), i Rustici e, con ruoli marginali anche Astalli e Altieri, tutti membri «della nobili e ricche famiglie della seconda squadra» come le definiva Giovo, cioè che avevano tratto «le proprie ricchezze non da rendite feudali, bensì dall'esercizio della bovatteria e dei commerci»

I Colonna di Riofreddo si estinsero nel 1459 con Giacomo Ranolfo che nel suo testamento⁵¹ tra le varie disposizioni, destinò il Castello di Riofreddo alla nipote Ludovica, figlia di suo fratello maggiore Giovanni Andrea, con il diritto ai figli di succedere in tutte le ragioni di casa Colonna di Riofreddo: «Et ipsi (habeant) et filii castrum Rivifrigidi ... et succedant in titulum et dignitatem domus de Rivofrigido de Columna et ipsius domus armis succedant.» In un suo legato Giacomo Ranolfo concedeva ad Antonio Caffarelli di acquistare metà del Tenimento d'Ardea per 10.000 scudi, con l'obbligo in perpetuo della retrovendita ai Colonna. anche

Ludovica aveva sposato nel 1444 Antonio Caffarelli, il quale il 30 gennaio 1463 ottenne che Pio II (Enea Silvio Piccolomini) emanasse un breve diretto a Roberto Orsini, in cui il papa avvisava «che Riofreddo, co' suoi abitanti, nonché Antonio Caffarelli, la moglie e loro figlioli aveva posto sotto l'apostolica protezione, di modo che dovevano essere custoditi e protetti, conforme aveva ordinato al cardinale arcivescovo Giovanni, fratello dei suddetti Orsini»⁵².

Successivamente, Ludovica ottenne da Paolo II (Pietro Barbo) la conferma del testamento dello zio a favore suo e dei suoi figli, Nicola e Bernardino Caffarelli. Il papa nella bolla del 15 giugno 1470 dichiarò di aver raccolto il consenso di molti di casa Colonna⁵³:

Nos igitur quibus per publica documenta exstitit facta fides, quod dilecti filii nobiles viri Antonius de Columna olim Urbis prefectus et Stephanus etiam de Columna dominus civitatis Penestrine pro se eorumque filiis et descendentes in perpetuum necnon magister Laurentius Odo etiam de Columna notarius noster pro se et dilectis filiis Iordano, Iohanne, Marcello et Fabricio germanis et fratribus suis similiter de Columna consenserunt et voluerunt, quod vos [Nicolao et Bernardino] de domo de Columna essetis, honorem et decorem, cognominationem et appellationem domus de Columna predictae in vos liberaliter extendendo, huiusmodi supplicationibus inclinati, voluntatem et mandatum huiusmodi, ac prout illa concernunt omnia et singula in dictis instrumenta contentis, auctoritate apostolica tenore presentium confirmamus et approbamus ac presentis scripti patrocinio communimus. Decernentes vos et descendentes

⁵¹ - Nel suo testamento rogato l'8 agosto 1459 dal notaio capitolino Sante Angelucci de Mantagliano, istituì eredi le figlie Giovanna e Cristofora e «riconobbe poi il castello di Riofreddo a Ludovica, figlia di Giovanni Andrea ... e ciò che gli apparteneva del castello di Frascati, con l'onere dei debiti gravanti sopra Ardea». Tutori delle figlie furono il Cardinale Prospero Colonna, il protonotaio Giorgio Cesarini e Antonio Caffarelli, i quali il 6 marzo 1461 fecero una convenzione con i creditori dell'eredità di Giacomo Ranolfo, che aveva lasciato parti del Tenimento di Ardea in pagamento dei suoi debiti. Aveva lasciato un ottavo del tenimento di Ardea a sua sorella Caterina per la somma di 4500 fiorini d'oro. «Di settemila [fiorini] figurava creditrice Ambrosina vedova di Gio. Andrea e Godina sua figlia che ottennero *pro soluto ed in solutum* la quarta porzione di Ardea, divisibile con i signori Caffarelli, salvo l'altra intera metà rimasta ai creditori». Ambrosina degli Astalli donò poi metà della tenuta d'Ardea al cardinale Giuliano Cesarini [GIUSEPPE PRESUTTI a pp.251-252 del suo *I Colonna di Riofreddo*].

⁵² - GIUSEPPE PRESUTTI, *I Colonna di Riofreddo*, cit., p. 249. Più avanti, a p. 252, il Presutti spiega come mai il breve papale era stato indirizzato agli Orsini, e perché essi avevano mire su Riofreddo: «Fin dall'anno 1437 Giacomo Ranolfo e Gio. Andrea, tanto nel nome loro quanto delle sorelle germane Caterina e Simodea avevano stipulato tre contratti a favore dei fratelli Orsini di Tagliacozzo [Napoleone, Latino, Giovanni cardinale arcivescovo di Trani e Roberto], ipotecando i feudi di Roviano e Rovianello, di Riofreddo, Vallinfreda, Lagoportico e Montigliana.» Questi feudi poi erano stati dati in locazione ai fratelli Giannantonio e Rinaldo Orsini per venticinque anni.

⁵³ - GIUSEPPE PRESUTTI, *I Colonna di Riofreddo*, cit., p. 270.

vestros huiusmodi de domo et familia de Columna haberi et reputari debere proinde in omnibus et per omnia, ac si vos naturaliter et originaliter de familia ac domo et Rivifrigidi predicta concepti et nati fuissetis.

Ma non tutti i Colonna erano d'accordo. Non passarono tre mesi che Giovanni Colonna con sua moglie Giovanna, figlia di Giacomo Ranolfo⁵⁴, si introdusse nel castello di Riofreddo con molti armati e se ne impadronì. Si è visto che non mancavano i motivi: i Colonna avevano depositato la somma occorrente per ricomprare il Tenimento di Ardea, che i Caffarelli erano tenuti a retrovendere per le condizioni poste da Giacomo Ranolfo Colonna, ma non lo avevano fatto. Riofreddo si trova ai confini tra Lazio e Abruzzo a circa 65 km da Roma, quindi lontano da Ardea, e non c'erano i presupposti legali per toglierlo ai Caffarelli, ma una volta passati alle vie di fatto i Colonna si ripresero tutto. Probabilmente Riofreddo rimase in possesso dei Colonna ininterrottamente fino al 1490, quando Innocenzo VIII Cibo il 17 luglio di quell'anno ordinò a Domenico Doria Capitano del Sacro Palazzo di restituire Riofreddo a Nicola Caffarelli, il quale l'aveva già posseduto per molti anni⁵⁵:

Cum igitur alias dilectus filius nobilis Fabritius de Columna domicellus romanus castrum Rivifrigidi, Tyburtine diocesis, quod dilectus filius Nicolaus de Caffarelli civis romanus tenebat et possidebat ac per plures annos tenuerat et possiderat, vi et armata manu occupasset. [...] Eo proposito, ut interim, si dictus Fabricius in prefato castro aliqua iura habebat, prout pretendebat, illa civiliter producere et super illis, iustitia mediante, procedi ac decerni posse. [...] Nos ... iustitie, ut tenemur, satisfacere volentes, dictum castrum Rivifrigidi, cum eius pertinentia, prefato Nicolao restituendum et assignandum duximus, et ita restitui et assignari, tenore presentium iudicamus.

Gli attriti tra i Colonna e i Caffarelli continuarono fino a che il 26 giugno 1520 si arrivò a una transazione tra Giovan Andrea e Giovan Pietro Caffarelli da una parte e il gran connestabile Ascanio Colonna del fu Fabrizio, dall'altra, il quale ultimo venne reintegrato nella proprietà e nei diritti d'ogni genere sul castello di Riofreddo.

Ma la disputa non finì così; infatti, tra il novembre del 1549 e il febbraio 1550 Giovan Andrea Caffarelli, canonico di S. Pietro e suo fratello Bernardino rivolsero un'istanza ai cardinali raccolti in conclave contro Ascanio Colonna, detentore di Ardea e della loro porzione di Riofreddo, che a onta di una sentenza, continuava a percepire le rendite, molestando gli abitanti. Bernardino ebbe così tre quarti di Riofreddo, mentre la quarta parte rimase a Muzio Colonna, figlio di Ascanio.

Finora si è parlato di Riofreddo, ma in realtà il litigio era su beni assai più importanti, perché coinvolgeva Ardea⁵⁶.

Ardea disponeva di un vastissimo tenimentum, quantificabile in migliaia di ettari, in buona parte ricoperti da macchia sia arborea che arbustiva ed acquitrini. Un ambiente ideale per l'allevamento. La scarsa densità demografica la rendeva appetibile a quel cetto di mercanti di campagna e più in generale alla nobiltà municipale che aveva costruito le sue fortune principalmente con l'affitto e lo sfruttamento dei casali della campagna romana. Le due cessioni *in solutum et pro soluto* del 1461 sancivano legalmente l'istaurarsi in Ardea di una gestione consortile all'interno della quale il dominio utile passava ai creditori dei Colonna del ramo di Riofreddo. I Colonna conservavano solamente lo *ius* sugli uomini del borgo e i luoghi della giurisdizione baronale ovvero, la rocca, il mulino, il forno e la bandita, oltre che il dominio utile sull'intero complesso delle terre del feudo. L'avvicendamento dinastico, dovuto all'estinzione del ramo di Riofreddo, aveva riportato in Ardea un esponente dei Colonna del ramo di Genazzano, Giovanni. Lo sfruttamento abusivo della tenuta di Ardea e la parallela usurpazione del castello di Riofreddo – a danno dei Caffarelli – si

⁵⁴ - Giacomo Ranolfo aveva sposato Luigia, figlia di Aldobrandino Orsini conte di Soana e Pitigliano, vedova di Bernardizio Orsini e madre di Giovanna, andata sposa a Giovanni Colonna, e di Cristofora, andata sposa a Jacopo Piccolonimi (Presutti). Alla sua morte, Luigia sposò Corrado Monaldeschi, Signore di Bobeno.

⁵⁵ - GIUSEPPE PRESUTTI, *I Colonna di Riofreddo*, cit., pp. 275-276.

⁵⁶ - G. ALFANI - M. DI TULLIO - L. MOCARELLI (a cura di), *Storia economica e ambiente italiano (ca. 1400 -1850)*; ORSOLA AMORE, *Tipologie ambientali e gestione delle risorse del Lazio. La "Marittima" nel lunghissimo periodo*, p. 248-249.

inquadrano in una logica peculiare e, per lungo tempo, distintiva degli esponenti del ceto baronale. La lentezza, o meglio l'inefficacia della giustizia capitolina aveva indotto le parti ad un accordo privato che non garantiva i consorti sul lungo periodo. All'interno della compagnia consortile i Caffarelli e i Cesarini, i maggiori tra i *consortes*, avevano nell'area progetti che andavano oltre il mero interesse economico. Imparentati con i Colonna di Riofreddo erano riusciti a costituire una base fondiaria sulla quale saldare, in futuro, le fortune e il prestigio delle rispettive famiglie. Un disegno dinastico che si rivela non solo nel possesso delle quote più importanti della tenuta, ma anche dei *castra diruta* limitrofi. I Caffarelli detenevano fin dal 1461 la metà dell'intero tenimentum e acquistarono in seguito S. Lorenzo. [...]

Concentrandoci sulle pertinenze dirette del *castrum* di Ardea e, riassumendo, la metà del totale andò ad Antonio Caffarelli. Questo compatto blocco di terreni di notevole estensione, pur rimanendo formalmente indiviso con l'altra metà, appare gestito in pressoché totale autonomia. Le spartizioni familiari della metà del cinquecento ne divisero il possesso tra i vari rami della famiglia. L'eredità di Antonio fu frammentata e questo evento produsse un esito sulla toponomastica locale. A partire della metà del secolo XVI i terreni in oggetto sono descritti come i cinque casali e le tenute di Casalazzera, Campo del Fico, Tufella, Valle Lata e Carroceto. [...]

I Caffarelli furono costretti a confrontarsi all'interno della società romana con elementi nuovi e agguerriti, ricchi di mezzi finanziari e desiderosi di costituire un patrimonio fondiario attraverso forme di accaparramento delle terre a danno della nobiltà romana, fortemente indebitata. Altro aspetto è lo scarso dinamismo economico della famiglia proprio nella fase in cui sembra evidenziarsi uno scollamento tra gli elementi laico ed ecclesiastico.

La lotta per Ardea, durata 99 anni, si concluse nel 1566 con l'acquisto del Casale di S. Lorenzo da parte dei fratelli Caffarelli che pagarono ad Antonio Colonna 16.000 scudi per il pacifico possesso di quella Tenimento; quanto a Riofreddo già il 13 settembre 1554 Bernardino (Iuniore) Caffarelli aveva venduto i suoi tre quarti a monsignor Paolo del Drago, protonotario apostolico, per la somma di scudi duemilaquattrocento⁵⁷.

Con questa vendita la famiglia uscì definitivamente da quel conteso possedimento, nel quale subentrò Paolo del Drago acquistando per sé e per la sua famiglia anche l'ultimo quarto di Riofreddo da Muzio Colonna⁵⁸. Il rogito ha la data del 22 giugno 1560.

2. La lite si volge inizialmente a favore del Duca ma poi ...

È ora di tornare alla battaglia legale tra il Duca Alessandro (il padre Gaspare era morto nel 1676) e lo zio-cugino Pietro Caffarelli. La discussione si era spostata sul fedecommesso di Giovan Pietro Seniore, avo di entrambi i contendenti.

La sentenza sulla validità del fedecommesso di Giovan Pietro Seniore, che Priolo aveva illustrato nel 1673, fu confermata il 4 febbraio 1675 dal decano della Sacra Rota Antonio Albergati⁵⁹, il quale successivamente, il 29 aprile 1678, fu il ponente di una successiva sentenza⁶⁰ dei giudici rotali, che autorizzò l'immissione del Duca nei beni di Pietro Caffarelli dopo la sua morte. Traduco una parte perché se ne traggono notizie interessanti, anche se indirette, sulle proprietà Caffarelli nel territorio di Ardea, sul loro sfruttamento economico e sugli attriti con i Colonna:

⁵⁷ - GIUSEPPE PRESUTTI, *I Colonna di Riofreddo*, cit., pp. 285-288.

⁵⁸ - GIUSEPPE PRESUTTI, *I Colonna di Riofreddo*, cit., pp. 288-290.

⁵⁹ - GIOVANNI BATTISTA COMPAGNO, *Sacrae Rotae Romanae Decisiones Recentiores Nuncupatae pars in ordine XVIII*, tomus II, Roma 1681, pp. 49-50, Reverendiss. D. Albergato Sacrae Rotae Decano, *Romana Fideicommissi Io. Petris Senioris de Caffarellis*, Lunae 4 Februarii 1675.

⁶⁰ - GIOVANNI BATTISTA COMPAGNO, cit., *Romana Fideicommissi Io. Petris Senioris de Caffarellis*, Veneris 29 Aprilis 1678.

Dopo due decisioni, la prima emanata avanti Priolo, di buona memoria, il 17 aprile 1673 e l'altra il 4 febbraio 1675, davanti a me, entrato al suo posto, nelle quali fu deciso che risultava valido il testamento di Giovan Pietro Seniore e che il fedecommesso in quello ordinato, dopo la morte del Signor Pietro, era da purificare in favore del Duca Gaspare, di buona memoria, allorquando avvenga che il Signor Pietro muoia senza figli maschi; oggi, a istanza del moderno Duca chiamato a quel fedecommesso, fu proseguita la causa ed esaminato il dubbio, se e sopra quali beni si dovesse dare immissione, dopo la morte del Signor Pietro senza figli come sopra.

E i Signori [*Giudici*], dopo la seconda proposizione, risposero che si dovesse dare l'immissione nel Casale di S. Lorenzo, nel Casale di Fonte Vergine, vulgo la Caffarella, e in due Case, una delle quali a Roma e l'altra invece sita a Tivoli, perché tale gruppo di quattro beni sono proprio quelli, che il Testatore [*Giovan Pietro Seniore*] possedette con continuità, il che tra le altre cose è richiesto per ottenere l'immissione.

L'identità e il possesso del fedecommittente per rispetto al Casale di S. Lorenzo sembra provata in più casi, e chiaramente da due sentenze passate tra il committente Giovan Pietro e i suoi fratelli e gli uomini di Ardea sul diritto spettante a lui e ai suoi fratelli di tenere pascolo nel Territorio di Ardea, nel quale [*territorio*] non si contesta che sia posto tale Casale, ed essendo enunciato il possesso di quei fratelli in queste sentenze che furono accettate successivamente nella concordia stipulata dai litiganti, perciò si dice che il possesso è provato.

Così anche la prova risulta dai contratti di vendita dell'erba di quel Casale, infatti vendere l'erba è come raccogliere i prodotti e così fare un atto da padrone. Inoltre, è dimostrato dai contratti d'affitto fatti allora dallo stesso Giovan Pietro, i quali, parecchi come numero, confermati e portati ad effetto per il pagamento dell'affitto fatto dai conduttori provano pienamente il possesso a chiunque. Inoltre [*la prova risulta*] dall'inventario dei beni di Giovanni Andrea, fratello del Testatore, fatto nell'anno 1558 da Ascanio e Prospero suoi eredi, dove affermarono che possedevano detto Tenimento in comune con Giovan Pietro, allora vivo, e questo riconoscimento prova l'identità contro gli inventarianti e aventi causa da loro, come è il Signor Pietro, [*citazione*], e colui che dice che lui possiede in comune con un altro approva il possesso di colui che possiede con lui.

[...] È poi anche provato positivamente che Giovan Pietro abbia posseduto [*il Casale*] fino alla morte, perché i soprannominati suoi figli ed eredi [*Ascanio e Prospero*], dopo lui morto, diedero quietanza al conduttore di quel Casale degli affitti da lui pagati a motivo della locazione fatta dal fedecommittente mentre era in vita.

[...] Non è di rilievo che Ascanio e Prospero, figli di Giovan Pietro che trattarono per questo Casale nell'anno 1566 con Marcantonio Colonna di chiara memoria, avessero stipulato per se stessi e non per il fedecommesso, perché avendo lite per il Casale non di propria persona ma solo come eredi, essi non poterono stipulare se non per titolo ereditario, del resto non poteva competere ad essi facoltà di trattare.

Se si continua a leggere la sentenza, si scopre che tutti gli argomenti portati a favore di Pietro nella causa discussa da Rondinino sono sistematicamente rovesciati, ma non dobbiamo meravigliarci. Con Rondanino ho voluto seguire la discussione intorno al fedecommesso di Prospero Seniore, e così sono arrivato al 1688; qui invece siamo alle scaramucce iniziali intorno ad un altro fedecommesso, quello di suo nipote Giovan Pietro Seniore, figlio di Nicola, fratellastro di Prospero Seniore e bisnonno di Pietro e Gaspare Caffarelli, i cugini che hanno dato inizio alla contesa. Si tratta di un'altra lite portata avanti parallelamente alla prima e con la seconda sentenza di Mons. Albergato siamo solamente in un punto intermedio di questa seconda lite.

Credo di aver dato un'idea di come si erano messe male le cose per Pietro Caffarelli e non continuerò a tradurre la sentenza del 1678, rimandando ogni approfondimento al testo originale, che sarà inserito nella raccolta delle sentenze, in una sezione successiva. Nel 1681 fu pubblicata una ulteriore sentenza⁶¹, che ebbe di nuovo Mons. Albergato come relatore, il quale aveva proposto fin dal 20 febbraio 1679 una nuova causa. Si legge all'inizio di questa terza sentenza:

poiché il Signor Pietro pretendeva che l'asse ereditario fosse stato assorbito dalle detrazioni a lui dovute, la Rota, rinviata la relazione, ordinò che fosse stabilito con esattezza lo stato ereditario, e a tale effetto fu dalle parti scelto di comune accordo un perito, dalla cui relazione ugualmente da profferire diceva il Signor

⁶¹ - *Sacrae Rotae Romanae Decisiones Recentiores Nuncupatae pars in ordine XVIII*, tomus I, Roma 1681, pp. 738-740, Reverendiss. D. Albergato Sacrae Rotae Decano, *Romana Fideicommissi Io. Petris Senioris de Caffarellis*, Veneris 2, Maii 1681.

Pietro che era da stabilirsi se i Casali dovessero essere annoverati tra i beni ereditari di Giovan Pietro fedecommittente, come li aveva annoverati la decisione precedente, o se piuttosto ai suoi eredi, che trattarono sul Casale di S. Lorenzo con Antonio Colonna, di buona memoria, e se al tempo della morte del Testatore possedessero, secondo l'argomentazione del Signor Pietro, il Casale di Fonte Vergine, per cui a sua richiesta sottoscrissi il particolare dubbio: se per quanto riguarda la concordia con i Colonesi e il casale di Fonte Vergine si doveva rimanere nella decisione o tornare recedere e fu risposto che si doveva rimanere nella decisione rispetto ad entrambi.

La situazione è addirittura peggiorata! La sentenza si diffonde nelle giustificazioni di questa decisione, ma ancora una volta rimando gli interessati alla lettura dell'originale perché mi preme di passare alla quarta decisione della Sacra Rota⁶², che ribalta le precedenti. Ancora una volta è Albergato a redigerla, forse con un certo imbarazzo.

Esaminata oggi l'efficacia di quelle decisioni, i Signori [Giudici] valutato con più attenzione il fatto addotto dal Signor Pietro: per quel che riguarda il Casale di Fonte Vergine recedettero da quanto deciso. Quanto poi al Casale di S. Lorenzo, o Ardea ingiunsero che fosse esaminato secondo il buon diritto anche per l'esecuzione dell'immissione.

Queste erano le prove contrarie nel modo più evidente (*apertissime probationes contrarium suadent*):

Primo: si oppone l'imposizione di un censo fin dall'anno 1561 fatto da detto Giovan Pietro insieme con i suoi figli Fausto, Ascanio e Prospero, nella quale si afferma che detto Casale spettava a loro di pieno diritto di proprietà: *Promiserunt venditores dictum Casale ad eos pleno jure dominii, vel quasi in totum & per totum spectare.*[...]

Secondo: è ancora molto più stringente l'altra imposizione di censo, con il padre ancora vivo, fatta dagli stessi figli Fausto, Ascanio e Prospero il 15 febbraio 1563 a favore di Bernardino di Cithara, o di persona che sarà da lui nominata; dove ugualmente si legge una promessa giurata e chiarissima, che detto Casale con la vigna era nel loro dominio con tutti i diritti e pertinenze; e certamente questa dichiarazione, così come non poteva essere impugnata da quegli stessi che l'avevano garantita, così anche non merita di essere impugnata dal Duca e fratelli aventi causa da quegli stessi che avevano garantito. [...]

Nella sentenza si confronta il censo imposto dai fratelli nel 1563 in nome proprio con un altro fatto dal padre Giovan Pietro: tutti e due i censi riguardavano lo stesso oggetto, erano intervenute le stesse persone davanti allo stesso notai e agli stessi testimoni, dunque era chiaro che in quel lasso di tempo il possesso e il dominio del Casale era passato dal padre ai figli. A rafforzare queste prove vi era un'altra circostanza:

I figli di Giovan Pietro, nell'estinguere con denari propri il debito paterno per i censi di Bernardino de Cithara, non riportarono cessione di diritti se non per scudi 2000 pagati con i denari della dote di Drusilla [Mattei] moglie di Prospero; il che infatti sempre più prova che i figli erano i padroni del Casale, perché non procurarono di acquistare la cessione dei diritti per l'incompatibilità di avere diritti di censo attivo sopra il proprio fondo a vantaggio del compratore [citazioni], che certamente l'incompatibilità cessava per detti scudi 2000, della dote di Drusilla, che per patto dovevano essere reinvestiti, e non appartenevano ai fratelli imponenti [il censo] e proprietari del Casale, ma [erano] particolari di Prospero e di sua moglie.

È stipulato insieme a questi atti l'affitto di un mulino esistente su quel Casale, stipulato *fin dall'anno 1564* da Ascanio per conto suo e dei fratelli assenti, con la promessa di ratifica riguardo ai suoi fratelli, per cui certamente si arguisce che se allora fosse stato in vita il padre Giovan Pietro, in quanto è da presumersi che fosse stato in vita, se dall'anno 1563 per contratto pubblico si è presupposto che lo stesso Giovan Pietro era presente in persona (*in humanis*), sia perché fosse stato presente alla pertinenza del Casale dei figli, se la promessa di ratificazione fu formulata soltanto riguardo ad essi, ma non riguardo al Padre, sia perché al

⁶² - *Sacrae Rotae Romanae Decisiones Nuperrimae nunc primum collectae, Tomus primus, complectens Annos 1684, 1685 6 1686*, Roma 1751, pp. 95-98, D. Albergato Sacrae Rotae Decano, *Romana Fideicommissi Io. Petris Senioris de Caffarellis, Veneris 5, Maii 1684*.

contrario sotto tutti gli aspetti era resa superflua la ratificazione dei fratelli, ogni volta che gli stessi insieme con il fratello Ascanio locatore non fossero condomini e comproprietari, come se ne ricava dal contenuto.

Le quali cose tutte sono ricondotte all'evidenza, se consideriamo una donazione del controverso Casale, reiteratamente e seriamente enunciata in molti atti, anche dopo l'anno 1556, fatta dallo stesso Padre a favore dei figli: e alla verità di ciò viene incontro il contratto di vendita dell'Ufficio della Prefettura delle Rive⁶³, fatta da Prospero, l'altro dei figli, come donatario del Padre allora vivente, riportando giorno, anno, notaio che ha rogato detta donazione, come fu fatto conoscere nell'odierno Sommario del Signor Pietro sotto il num. 1 con il quale concorda un altro contratto, dove allo stesso modo i figli sono detti donatari del medesimo Giovan Pietro allora vivente, in quel modo: *Filij, & etiam donatarij eiusdem D. Jo. Petri, ut constat ex actis mei Caesaris Quintilij Notarij*. E veramente questa affermazione, o attestato, del Notaio su cosa, e atto in fatto certo e riguardante il proprio Ufficio, prova sotto tutti gli aspetti, e a quello senza dubbio è dichiarato dalla teoria ...

Anche se in certi punti l'interpretazione del testo riesca difficile, si capisce che la sentenza formula un teorema, basato su presupposti solidissimi: Giovan Pietro ha donato i suoi beni ai figli e quindi il suo testamento, con la condizione del fedecommesso rimane vuoto di contenuto e inapplicabile. È vero che l'atto di donazione non esiste, ma questo è dovuto a ingiurie del tempo:

perché verosimilmente per la nota inondazione del Tevere avvenuta nell'anno 1598, veramente con la certezza più certa poté accadere che la donazione rimanesse perduta e inghiottita insieme con altri rogiti e protocolli di quel Notaio, poiché si lamenta la perdita dei rogiti e dei protocolli degli anni 1560 e 1561, nei quali la donazione fu stipulata: da ciò poi segue di conseguenza che la reale esistenza dell'atto confermato dal Notaio sia piuttosto comprovata che esclusa, se è dimostrata la sua perdita per l'inclemenza del tempo [citazioni].

E neppure è il caso di dubitare che tale donazione comprenda il Casale di Fonte Vergine, perché dalla transazione iniziata nell'anno 1564, e poco dopo la morte di Giovan Pietro in occasione di qualche responso del medesimo Casale, appare che sia stata mossa lite e emessa sentenza contro Fausto, Ascanio e Prospero non come eredi, ma come donatari di Giovan Pietro, che parimenti come donatari avevano transatto; e non si può mettere in dubbio questa verità, canonizzata dal Giudice e dagli stessi transattori in tempo recente e non sospetto.

La sentenza ci regala un'altra informazione sulle vicende edilizie dell'*insula Caffarelli* in S. Eustachio, quando accenna alla divisione avvenuta nell'anno 1577 e si parla di una compensazione che ne seguì, dovuta per il controverso Casale, e costituita

da una casa nell'Urbe, posta a Piazza dei Fornai (*in platea Pistorum*) nel Rione S. Eustachio, per la quale infatti fu disposto dai rappresentanti del Duca e fratelli come di cosa libera e assegnata al prezzo di scudi 10.000 in conto di dote della figlia di Giovan Pietro Iuniore Anna Maria⁶⁴, che ha 30.000 scudi in contanti lasciati in eredità da suo Padre nella sua ultima disposizione dell'anno 1625, e libera da ogni vincolo e onere, spettante di piena proprietà ai fratelli Caffarelli assegnanti; così viene da riconoscere che

⁶³ - RODOLFO LANCIANI, *Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità*, vol. I Roma 1902, pp. 226-229: «1526. ALVES ET RIPAE TIBERIS. A questo anno appartiene la bolla di Clemente VII con la quale concede o conferma l'ufficio di prefetto dell'alvo e delle sponde del Tevere a Giovan Pietro Caffarelli. Ne ho ritrovato copia nel protocollo 3923 del notaro Cesare Lotto Quintilii sotto la data del 4 settembre 1563, e sotto il titolo "Venditio et cessio officij prefecture alvei et Riparum tyberis facta per magnum d. Prosperum Caffarellum filium et donatarium d. Joanni petri in favorem d. Zanobij de montiauto d. mattej sub die 4 septembris 1563».

⁶⁴ - Anna Maria Caffarelli aveva sposato Alessandro Orsini, Principe dell'Amatrice e Duca di Selci, il 17 gennaio 1636. Anna Maria morì ad Amatrice, probabilmente avvelenata dal marito, la notte del 15 marzo 1648. Il Principe fu arrestato e chiuso a Castel S. Angelo dove rimase fino alla grazia avuta il 29 settembre 1677, in seguito alla quale fu relegato a Rieti dove morì nel 1692. Dal loro matrimonio era nato Francesco Felice, 3° Marchese di Penna per eredità della moglie Clarice, figlia di Maerbale Orsini, 1° Duca di Bomarzo e Marchese di Penna, che aveva sposato il 17 maggio 1658. Il palazzo ceduto in dote è all'inizio di via del Sudario, fa angolo con il vicolo dell'abate Luigi e ha la facciata rifatta a somiglianza e continuità di quella del palazzo costruito da Bernardino, quella che si diceva fatta su disegno di Raffaello. Sull'Orsini si veda: MARIA BURANI, *Storia di un processo per uxoricidio - vita e vicende di Alessandro Maria Orsini, Principe dell'Amatrice, narrate da se medesimo* / Roma - Il Ventaglio, 1985

corrispondentemente il predetto Casale risultasse assegnato libero da ogni vincolo di fedecommesso dagli stessi che dividevano quella casa ...

I Giudici decisero di conseguenza di recedere dalla precedente decisione riguardante il Casale Fonte Vergine, vulgo la Caffarella, rimandando ad altra discussione la decisione quanto al Casale di Ardea.

La quinta decisione⁶⁵ seguì l'anno dopo e fu anch'essa favorevole a Pietro Caffarelli e ripete precedenti argomenti, cioè che il Casale fin da tempi antichi spettava di pieno diritto ai Colonnese sia per l'avito fedecommesso di Martino V in loro favore sia per la cessione con patto di retrovendita, secondo il testamento di Giacomo Colonna del 1459, fatta ad Antonio Caffarelli per soddisfare il di lui credito di fiorini diecimila. I Colonna rientrarono in possesso del Tenimento di Ardea con Giovanna Colonna una delle due figlie di Giacomo e sua erede, e ciò avvenne in base alla facoltà di riacquisto (*juris redimendi*) avendo effettuato il deposito del prezzo convenuto in caso di recupero (*casu redemptionis*). In questo possesso i Colonnese rimasero continuamente per 58 anni, come si vede dai contratti di affitto da loro stipulati.

È vero che in seguito, colta l'occasione dell'esilio dei Colonnese da tutto lo Stato Ecclesiastico per la notoria indignazione del Sommo Pontefice Paolo III, i Caffarelli occuparono in maniera [*giuridicamente*] nulla e di fatto i beni che avevano legalmente perduti, ottenendo decreti e sentenze favorevoli contro terzi, vendendo erba e pascoli ed esercitando molti atti da padroni, senza che vi fosse chi li contrastasse in quei tempi [...] Perciò infatti si concludeva necessariamente che nei Caffarelli non è mai stato trasferito un possesso legittimo del controverso Tenimento e un suo vero diritto di proprietà, se non mediante la trattativa dell'anno 1566 [*fatta*] in proprio nome dai Fausto, Ascanio e Prospero Caffarelli, fratelli e rispettivamente figli del fedecommittente Giovan Pietro Seniore, e intrapresa dopo la sua morte con i predetti Colonnese, veri proprietari; e per questo motivo o di tal fatta i beni, acquisiti in proprio nome e con i propri denari come per eredi dopo la morte dello stesso fedecommittente sono detti esenti dal fedecommesso ...

Il relatore Albergati ha anche esaminato la congruità del prezzo pagato dai Caffarelli: il pagamento di 16000 scudi era abbastanza considerevole, sia per lo stato incolto del Casale, sia per le condizioni del tempo, sia per la minore abbondanza di denaro, sia anche per confronto con il prezzo pagato dalla Casa Cesarini per l'altra metà di quel Tenimento, cosicché era da escludere che fossero intervenute considerazioni di diritti ereditari precedenti la trattativa, sia perché i Caffarelli erano stati ingiusti possessori e illegittimi intrusi, sia perché le sentenze a loro favore del Senatore edei sui successori erano nulle a causa della lite in corso presso la Sacra Rota. Inoltre, se diritti ci fossero stati essi sarebbero diluiti con gli eredi di Bernardino, ai quali spettava metà dell'eredità di Antonio, e con gli eredi di Giovanni Andrea vescovo di Fondi, cioè gli stessi i figli di Giovan Pietro.

Che ci sia stata la donazione a favore dei figli il 13 Luglio 1560, quindi prima della transazione del 1566, lo dimostrano molti atti di cui era stato riferito nella precedente sentenza. C'è però una notizia in più, perché viene ricordata la vendita di alcune case con annesso forno da calce (*venditionis domorum cum calcaria*) da parte dei fratelli Caffarelli, figli e donatari di Giovan Pietro secondo il contratto in data 3 dicembre 1563 ove si leggono queste parole: *Filii, & donatarii etiam ejusdem Jo. Petri, ut constat ex actis mei Caesaris Quintilii Notarii.*

A tutto ciò si aggiunge in più il pagamento dei debiti del padre, ammontanti all'ingente somma di 34885 scudi, effettuato sia prima che dopo la sua morte, senza alcuna cessione di diritti contro il padre e la sua eredità. In conseguenza rimane provato veramente che i figli furono *donatari universali* del padre, ai quali come tali spettava di mandar via soddisfatti i suoi creditori con il pagamento.

Da parte sia di Ascanio che di Prospero furono stipulati parecchi contratti liberamente che riguardavano il Casale di S. Lorenzo nelle vicinanze della transazione, certamente negli anni 1570,

⁶⁵ - *Sacrae Rotae Romanae Decisiones Nuperrimae nunc primum collectae, Tomus primus, complectens Annos 1684, 1685 6 1686*, Roma 1751, pp. 235-238, D. Albergato *Sacrae Rotae Decano, Romana Fideicommissi Io. Petris Senioris de Caffarellis, Veneris, 23 februarii 1685.*

1572, 1574, 1575, e furono imposti censi a favore di diverse persone⁶⁶, con la dichiarazione giurata che il predetto Casale spettava a loro di piena proprietà legale, esente da ogni onere, canone, fedecommesso purificato o da purificare, come si legge precisamente con queste parole in parecchi contratti. Il padre dell'attuale Duca e di suo fratello Cavaliere Baldassarre impose nel 1665 un censo a favore della SS. Annunziata di Roma.

La decisione finale fu di recedere dalla sentenza del maggio 1681 e di dichiarare il buon diritto di D. Pietro sul Casale di S. Lorenzo nel Territorio di Ardea, negando l'immissione al Duca e ai suoi fratelli.

Ci furono altri ricorsi l'anno dopo, che produssero due sentenze⁶⁷ con il decano Albergati come uditore ponente, nelle quali vengono riproposti i fatti e le considerazioni della precedente sentenza del 1685. Nella prima di quest'ultime sentenze c'è però una notizia che merita di essere messa in evidenza:

E non solo, considerati anche gli ingenti miglioramenti fatti su questo Tenimento poco dopo la concordia, col disboscarlo e metterlo a coltivazione, con la costruzione della meravigliosa torre per protezione degli abitanti di quei beni dall'incursione dei Turchi per soddisfare il motuproprio del B[eato] Pio V, con il pagamento di 28 mila scudi, le quali cose a maggior ragione nella causa di tal fatta sono riconosciute erogate per documenti pubblici e per lo stesso motuproprio, ma anche si inferisce per il considerevole aumento dei proventi di quel Tenimento, mentre prima dei miglioramenti, ossia delle predette spese il reddito annuo di quello era solamente di 550 scudi, invece dopo il Tenimento si affittava per scudi 4000...

Nell'area del Casale fu dunque costruita dai nuovi acquirenti Caffarelli una magnifica torre, di cui è in corso il restauro, e della quale mi sembra interessante dare alcune notizie.

[Da internet] Nel XVI secolo, dopo la disfatta della flotta cristiana in Tunisia (1560), Papa Pio V invitò i feudatari del litorale laziale a difendere la costa dalle incursioni dei pirati turchi. L'invito del pontefice fu accolto dai Caffarelli che nel territorio di Ardea possedevano la tenuta di San Lorenzo. I Caffarelli s'impegnarono a "fabbricare una torre nel corso di due invernate del 1568-1569 e questo per causa che l'estate non si può lavorare sia per il mal aere (malaria), sia per il timore dei turchi". La torre, come afferma l'Eschinardi, venne realizzata su disegno di Michelangelo Buonaroti e fu terminata nel 1570. Per la sua monumentale bellezza fu soprannominata "La Pomposa" dagli stessi corsari turchi. Alta oltre 30 metri e di forma quadrata, era situata a un centinaio di metri dal mare, in un complesso caratterizzato da un tomboletto con un insieme di dune alte fino a dieci metri ricoperte da una fitta macchia mediterranea. Faceva parte di un imponente sistema difensivo dello Stato Pontificio costituito da 14 torri litoranee. Prima del serio danneggiamento causato da bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, presentava in cima la piazza d'armi, accessibile tramite una rampa gradinata in muratura che si arrestava a circa due metri dal portale d'ingresso. Il vuoto era superato da un ponte levatoio manovrato dall'interno della torre. La custodia di Tor San Lorenzo era affidata a un torriero che aveva alle sue dipendenze una piccola guarnigione. Il loro compito era quello di sorvegliare il tratto di costa circostante, segnalare il passaggio di navigli barbareschi o comunque sospetti, respingere a cannonate qualunque tentativo di sbarco da parte di corsari e pirati. Se l'armamento della guarnigione non consentiva una sufficiente difesa, il torriero lanciava segnali di soccorso (con falò o colpi di cannone) alle vedette delle torri vicine (Torvaianica, innanzitutto) che rilanciava la richiesta di soccorso fino a Civitavecchia dove attendeva la flotta Pontificia. La tenuta di San Lorenzo oltre ai Caffarelli appartenne alle famiglie Bartoli e Pallavicini. La torre, sottoposta ad un primo restauro che l'ha riportata alla sua originale bellezza, è ora in attesa di una definitiva sistemazione per renderla fruibile.

⁶⁶ - OAC (Online Archive of California), UCLA (University of California) Special Collections Young (Charles E.) Research Library, Orsini Family Papers, collection number 902, Vecchia Segnatura I.A.IV.9: «1575 settembre 19. Imposizione di un censo di scudi 2000 fatta da Prospero Caffarelli a favore della Sig.ra Laura Capizucchi sulla metà della tenuta di Santa Lorenza nell'Agro Romano. Atti Prospero Vacca not[aio in] A[postolica] C[amera].»

⁶⁷ - *Sacrae Rotae Romanae Decisiones Nuperrimae nunc primum collectae, Tomus primus, complectens Annos 1684, 1685 6 1686*, Roma 1751, due sentenze emanate lo stesso giorno e con lo stesso titolo, alle pp. 450-352 e 452-453, D. Albergato Sacrae Rotae Decano, *Romana Fideicommissi Io. Petris Senioris de Caffarellis*, Veneris, Lune, 1 Aprilis 1686.



Torre S. Lorenzo (da internet)



Ardea – Torre di S. Lorenzo, supposta architettura di Michelangelo (da internet)



La torre vista dal satellite